

Nella causa

tra

- 1° «WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG EISEN- UND STAHLINDUSTRIE»,  
(Sindacato padronale dell'industria siderurgica), con sede sociale a Düsseldorf, rappresentato dal suo Presidente, signor Hans-Günther Sohl,
- 2° «GUSSTAHLWERK CARL BÖNNHOFF»,  
società in accomandita semplice con sede sociale a Wetter (Ruhr), rappresentata dal signor Waldemar Bönnhoff, commerciante e dal signor Horst Pegau, ingegnere,
- 3° «GUSSTAHLWERK WITTEN»,  
società anonima con sede sociale a Witten, rappresentata dal suo Presidente-direttore signor Rudolf Kögl e dal suo Direttore signor Adolf Richter,
- 4° «RUHRSTAHL»,  
società anonima corrente in Hattingen e sede legale a Witten, rappresentata dal suo Presidente signor Kurt Schmitz e dal suo amministratore signor Rudolf Spolders,
- 5° Impresa «EISENWERK ANNAHÜTTE ALFRED ZELLER»,  
con sede sociale a Hammerau, rappresentata dal suo procuratore signor Kurt Zeller,

*parti ricorrenti,*

tutte con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il signor André Robert, 31, boulevard Joseph II, ed assiste dall'avv. Heinrich Lietzmann, esercente ad Essen;

e

L' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE  
E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo,  
place de Metz 2,

*parte convenuta,*

rappresentata dal suo consulente giuridico signor Frans van  
Houten, in qualità di agente,

assistito dal Prof. Adolf Schüle, docente all'Università di  
Tübingen,

causa che ha per oggetto l'annullamento degli articoli 3 N° 1 b, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 11 N° 1 f e g, 16 N° 1 e 17 della decisione dell'Alta Autorità  
N° 2-57 del 26 gennaio 1957 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità*  
N° 4, del 28 gennaio 1957) e di tutte le altre disposizioni relative  
al contributo complementare sui consumi eccedenti di rottame.

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*

A. van Kleffens e L. Delvaux, *Presidenti di Sezione,*

P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff e Ch. L. Hammes, *Giudici,*

*Avvocato Generale:* M. Lagrange,

*Cancelliere:* A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## IN FATTO

## 1. Gli antefatti

La decisione N° 2-57, che, tra l'altro, proroga la validità delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56, istituisce un meccanismo che provvede alla perequazione fra il rottame importato e quello interno e consente di ottenere al tempo stesso un risparmio di rottame. Oltre al contributo già in atto, la decisione impone un contributo complementare sul rottame consumato negli impianti esistenti, in supero a quello utilizzato nel corso di un periodo di riferimento. Al fine di tener conto di ogni situazione particolare ciascuna impresa ha facoltà di scegliere il periodo di riferimento per essa valevole (6 mesi compresi in un periodo di 7 mesi consecutivi decorsi dal 1° gennaio 1953 al 31 gennaio 1957).

Per gl'impianti e procedimenti di fabbricazione messi in opera dopo il 31 gennaio 1958, il consumo di riferimento è uguale a zero (art. 6 N° 3 della decisione N° 2-57).

L'art. 8 della decisione prevede un aumento lievemente progressivo del contributo complementare, mentre l'art. 9 accorda alle imprese la riduzione di tale contributo e sinanco la totale esenzione, qualora esse riducano la messa al mille nei loro impianti o procedimenti di produzione.

Le *ricorrenti* assumono che tutti i grandi paesi produttori di acciaio debbono importare rottame e che ciò continuerà anche in futuro, che non vi è un'effettiva minaccia di penuria di rottame e che la situazione è attualmente soddisfacente. Nonostante un aumento passeggero ed un anormale acuirsi della congiuntura, l'evoluzione del mercato ha permesso alle imprese di soddisfare interamente i loro bisogni di rottame nell'ambito del vecchio sistema e perfino di aumentare le loro riserve di modo che un'evoluzione disordinata si è ora trasformata in un incremento costante e quindi non vi è alcuna ragione d'intervenire, come si è fatto con la decisione N° 2-57, per garantire il regolare rifornimento di rottame.

Anche nell'ipotesi, qui per altro contestata, che occorra risparmiare rottame, la via scelta dalla convenuta non permette di raggiungere questo risultato, il quale è tecnicamente irrealizzabile, antieconomico ed iniquo. È tecnicamente e geograficamente impossibile ridurre il consumo di rottame se non a condizioni insostenibili: il sistema di cui trattasi non può funzionare. Esso è iniquo perchè favorisce un gruppo d'impresе a danno di altre; inoltre, col sistema dei periodi di riferimento, esso prolunga ulteriormente uno stato di cose sorpassato, non permette l'adattamento alla congiuntura, non soddisfa le esigenze di un'evoluzione futura, e infine conduce ad uno sfruttamento antieconomico del rottame. È iniquo favorire gl'impianti esistenti in pregiudizio dei nuovi: una protezione di tale genere è incompatibile col sistema di una libera economia di mercato e non può assolutamente giustificarsi in base al Trattato. Economicamente tale sistema è non meno ingiustificabile; con esso la convenuta si allontana dai suoi obbiettivi generali, se si considera che per soddisfare i bisogni di acciaio che si avranno nel 1965 e soprattutto nel 1975 è necessaria una espansione considerevole delle capacità di produzione. Orbene, adottando quei provvedimenti, la convenuta rende fallaci queste prospettive mettendosi in contrasto coi suoi stessi obbiettivi. È sotto tale profilo che nella decisione impugnata si ravvisa una ripartizione e l'orientamento degli investimenti e della produzione.

Le parti ricorrenti espongono quindi la situazione particolare a ciascuna di esse.

1° La *Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie*, unione padronale della siderurgia tedesca, è aperta a tutte le imprese del ferro e dell'acciaio operanti nella Repubblica federale ed ha per scopo la tutela degli interessi collettivi dei suoi membri.

2° La società *Gussstahlwerk Carl Bönnhoff* è un'acciaieria senza propria produzione di ghisa. Poichè le officine integrate conservano la loro ghisa per sostituirla al rottame, la ricorrente dovrà necessariamente accrescere la propria messa al mille di rottame. Tra l'altro, essa progettava di mettere in servizio nel 1958 un forno elettrico: a causa del consumo di riferimento il tasso complementare avrebbe un effetto determinante e l'aumento del consumo non sarebbe conveniente dato il suo costo eccessivo. Infatti, calcolando il contributo complementare a \$ 10,— e dato che la produzione di

una tonnellata di lingotti richiede una messa di 1033 kg di rottame, l'aggravio supplementare sarebbe salito a DM 43,40 per ogni tonnellata di lingotti prodotti. In seguito a ciò, la ricorrente ha dovuto rinunciare al suo progetto.

3° La società Gussstahlwerk Witten è anch'essa un'impresa senza produzione propria di ghisa che fabbrica acciai speciali con forni Martin ed elettrici. Essa dipende quindi completamente dal mercato per i suoi rifornimenti di ghisa e di rottame. La rarefazione della ghisa sul mercato ha spinto anche questa ricorrente ad aumentare la sua messa al mille di rottame; vi sono inoltre delle imprescindibili ragioni tecniche che vietano di ridurre la messa al mille specifica nei forni elettrici.

4° La società Ruhrstahl, al momento dell'introduzione del ricorso, stava provvedendo all'installazione di un forno elettrico da 80 tonnellate che sembrava non potesse entrare in servizio prima del 31 gennaio 1958 e sarebbe stato quindi privo del consumo di riferimento, di modo che, per il meccanismo del contributo complementare e dell'imputazione degli aumenti degli stocks sui consumi imponibili, ogni tonnellata prodotta nel nuovo forno per tutto il tempo in cui la decisione avrà vigore, sarebbe gravata del contributo complementare di circa \$ 13,85. La ricorrente è però riuscita a porre in opera il forno prima del 31 gennaio 1958, e per questa ragione ha rinunciato agli atti.

5° La società Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller, acciaieria senza propria produzione di ghisa, utilizza due forni Martin che dovranno essere portati alla loro massima capacità per alimentare due laminatoi di recente installazione. Data l'irrilevanza del suo consumo di riferimento l'acciaieria sarà gravemente colpita dall'applicazione del contributo complementare. Il consumo tassabile per ogni tonnellata prodotta è di 842 kg. Calcolando il contributo complementare a \$ 10,—, l'onere supplementare si eleva a DM 35,40 per tonnellata, vale a dire al 9,8% del prezzo di vendita. Teoricamente parlando e partendo da un prelievamento base di \$ 10,— per tonnellata di rottame, il contributo complementare per i forni elettrici entrati in servizio dopo il 31 gennaio 1958 sale a DM 48,— per tonnellata di acciaio laminato, ossia al 6% del prezzo di vendita che è di DM 800,—. Questa penalizzazione impedisce di

sostenere la concorrenza nei confronti dei produttori non sottoposti al nuovo onere.

La *convenuta* espone le varie misure che essa ha preso nel corso degli ultimi cinque anni per rimediare al deficit strutturale di rottame. Con la decisione N° 2-57 l'Alta Autorità, in osservanza agli articoli 5, 57 e 59 del Trattato, è ricorsa a misure indirette che evitano la ripartizione e pur lasciando alle imprese una certa libertà d'azione, le incitano ad un comportamento che in ultima analisi porta ad una limitazione del consumo di rottame. L'impresa che nell'attuale situazione del mercato del rottame aumenta i suoi consumi, accresce la pressione sul mercato e deve perciò essere obbligata a pagare nell'interesse comune, mediante il meccanismo del contributo complementare, un prezzo più elevato in ragione dell'aumento dei suoi consumi. L'Alta Autorità non ha potuto fare eccezioni a questo sistema essendole impossibile prendere in considerazione i molteplici interessi particolari: ciò avrebbe compromesso l'applicazione stessa della decisione. Riguardo ai produttori di acciai speciali che hanno le maggiori difficoltà a ridurre il consumo di rottame, l'Alta Autorità ha tenuto presente il fatto che i prezzi di vendita dei loro prodotti sono nettamente più elevati di quelli degli acciai comuni e che il contributo complementare costituisce per essi un aggravio meno rilevante. In breve, l'Alta Autorità, aumentando il contributo in ragione dell'aumento del consumo, cerca di controbilanciare ogni aumento della pressione esercitata dalle imprese sui rifornimenti di rottame, e questa contropinta si traduce in un aumento dei prezzi. Questo mezzo è equo ed efficace e risponde agli obbiettivi dell'art. 3: perseguire nel comune interesse il regolare rifornimento di rottame al mercato comune.

Per il proprio rifornimento di ghisa le acciaierie non integrate possono stipulare contratti a lungo termine ed anche realizzare economie di rottame mediante procedimenti già in uso a Salzgitter.

Circa la riduzione della messa al mille di rottame nell'industria elettrometallurgica, un risparmio è possibile anche in tale settore grazie al procedimento adottato dalla «Deutsche Edelstahlwerke».

La *convenuta* contesta che la messa in servizio di un nuovo forno elettrico dopo il 31 gennaio 1958 possa comportare un ag-

gravio supplementare pari al 6% del prezzo di vendita dello acciaio prodotto: invero le ricorrenti fondano le loro considerazioni su un prelievo assai elevato (10 \$ per tonnellata), mentre per il 1958 l'aliquota base del contributo può esser valutata a 6 \$; inoltre esse trascurano il rottame di acciai legati che è esente dal contributo, nonchè la possibilità di ridurre la messa di rottame.

L'Alta Autorità contesta anche le cifre addotte dalla ricorrente seconda nominata. Bisogna infatti tener conto dei seguenti fatti:

— il contributo complementare non oltrepasserà i 6 \$;

— la ricorrente utilizza circa  $\frac{1}{4}$  di rottame di acciai legati, il che comporta una corrispondente diminuzione del contributo;

— l'impresa ha già in servizio un forno elettrico, e ciò consente al nuovo forno di valersi del consumo di riferimento del forno esistente (art. 6 N° 2 1° comma);

— la messa al mille di rottame attualmente assai elevata (1033 kg) potrebbe venire ridotta (art. 9 della decisione).

Le stesse obiezioni valgono per le cifre addotte dalla ricorrente quinta nominata quanto all'incidenza del contributo complementare sul prezzo dei lingotti d'acciaio Martin. Con un contributo complementare di \$ 6,— (DM 25,80), l'aggravio subirebbe un aumento del 6% rispetto all'attuale prezzo dei lingotti che è di DM 365,— per tonnellata. Inoltre, aumentando la messa al mille di ghisa, si potrebbe fruire di una sensibile riduzione del contributo complementare, di modo che l'onere subirebbe un aumento non superiore al 4%.

## 2. Le conclusioni delle parti

Nelle loro conclusioni le *ricorrenti* chiedono alla Corte di annullare gli articoli 3 N° 1 b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 N° 1 f e g, 16 N° 1 e 17 della decisione N° 2-57 del 26 gennaio 1957, come pure tutte le altre disposizioni che han tratto al contributo complementare che colpisce i consumi eccedenti; con la condanna dell'Alta Autorità alle spese.

La *convenuta* chiede alla Corte di respingere il ricorso presentato il 12 marzo 1957 perchè parzialmente irricevibile e, per il resto, perchè infondato; col favore delle spese di causa.

### 3. Mezzi ed argomenti delle parti

#### A - SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

1. *Se nella decisione impugnata possa ravvisarsi un complesso di decisioni individuali, secondo l'art. 53 1° comma del Trattato, concernenti direttamente ciascuna delle ricorrenti*

La *convenuta* assume che non si può scindere l'unità di una decisione considerandola frammentariamente nelle sue diverse modalità d'applicazione per dedurne il carattere individuale o generale; in tal senso si è espressa la Corte nella sentenza N° 8-55 (*Raccolta*, vol. II, pag. 219). Voler dedurre dal preteso contenuto penale del suo art. 8 che la decisione ha carattere individuale significherebbe disconoscere il significato e lo scopo dell'aliquota complementare. Il procedimento di riscossione previsto all'art. 12 della decisione è di uso corrente per tutti gli oneri fiscali, nonchè per i prelievi generali dell'Alta Autorità (art. 50 del Trattato). La decisione N° 2-57 stabilisce un principio generale normativo: esso pone le condizioni in astratto ed enuncia le conseguenze giuridiche che ne derivano. La decisione ha carattere generale e quindi i mezzi d'impugnazione proposti dalle ricorrenti sono irricevibili in quanto sono tratti da una pretesa violazione del Trattato.

Le *ricorrenti* replicano adducendo tre fatti che dimostrerebbero il carattere individuale delle disposizioni impuginate:

a) le varie disposizioni della decisione colpiscono ciascuna un gruppo d'impresе ben determinato e non suscettibile di ampliamento così, ad esempio, le imprese contemplate nell'art. 6 N° 2 e N° 3 che metteranno in servizio tra il 1° febbraio 1957 ed il 31 gennaio 1958 nuovi impianti ai sensi del detto articolo;

b) il contributo complementare ha carattere penale;

c) l'art. 13 della decisione impone alle imprese aderenti all'Ufficio comune ed alla Cassa l'obbligo di modificare gli statuti di questi organismi.

In ognuno di questi tre casi la cerchia degl'interessati è nettamente determinata, e pertanto la decisione N° 2-57 dev'essere considerata come un complesso di decisioni individuali, il che permette alle ricorrenti di far valere il mezzo di violazione del Trattato e non solamente lo sviamento di potere.

2. *Se in un solo ricorso si possano formulare domande fondate su interessi diversi e del tutto distinti*

La *convenuta* assume che se il ricorso comune ha lo stesso oggetto non sussiste però alcuna unità quanto ai mezzi che ciascuna ricorrente ha dedotti per mostrare in che cosa la decisione impugnata la lede. Il fatto che ciascuna di esse lamenti inconvenienti diversi dalle altre, dimostra che tutte le ricorrenti non possono essere state lese da tutte le disposizioni impugunate col ricorso comune. L'Alta Autorità si rimette alla prudenza della Corte per quanto riguarda la ricevibilità di questo cumulo di ricorsi individuali.

Le *ricorrenti* replicano che l'Alta Autorità cerca d'introdurre nel diritto della Comunità il principio del divieto dei ricorsi collettivi. In diritto francese questo divieto deriva da considerazioni di ordine fiscale, essendo ogni ricorso sottoposto al bollo; tale principio è invece estraneo al diritto processuale tedesco. La presentazione di più ricorsi con unico atto non potrebbe comunque comportarne il rigetto ma soltanto un provvedimento di disgiunzione delle varie domande. L'obbiezione che i motivi sono diversi per ciascuna ricorrente non ha alcun valore, giacchè in un ricorso per sviamento di potere in cui si contesta la legittimità dei motivi d'un atto amministrativo sono soltanto i fatti e gli argomenti nella loro obbiettività che contano, indipendentemente dalla persona del ricorrente.

3. *Se sia ricevibile il ricorso di una associazione d'impresе quando vi è divergenza tra gl'interessi particolari delle impresе ad essa aderenti*

La *convenuta* assume che nel suo ricorso un'associazione può far valere un preteso sviamento di potere solo se questo sia diretto contro l'interesse collettivo delle impresе ad essa aderenti mentre

nel caso in questione, quelle tra le imprese associate che sono minacciate dall'aliquota complementare si ritengono vittime di un provvedimento che le discrimina rispetto alle altre imprese aderenti alla stessa associazione. Questa divergenza d'interessi si oppone, per definizione, al sorgere di un interesse collettivo.

Le *ricorrenti* ribattono che l'Alta Autorità tenta di limitare il diritto di ricorso delle associazioni sostenendo che tale diritto non esiste se in seno all'associazione vi siano interessi divergenti. Questa limitazione non ha il minimo fondamento né nella giurisprudenza della Corte né in dottrina. Ma anche qualora si considerasse indispensabile un interesse collettivo, il ricorso della ricorrente prima nominata sarebbe ricevibile poichè l'associazione ed i suoi membri hanno un interesse collettivo a che non si dia all'art. 53 un'interpretazione che autorizzi un incontrollato dirigismo il quale renderebbe vane le garanzie previste dal Trattato a favore di tutte le imprese specialmente negli articoli 54, 58 e 59.

4. *Se in mezzi fatti valere dalle ricorrenti costituiscano censure di sviamento di potere.*

La convenuta assume che lo scopo di una decisione generale può essere illegittimo solo qualora esso sia uno di quelli che non avrebbe potuto perseguire in base alla norma del Trattato su cui essa si fonda. Il meccanismo finanziario istituito in conformità dell'articolo 53 serve soprattutto a garantire il regolare rifornimento di rottame a prezzo ragionevole. A tal fine, l'art. 1 della decisione affida alla Cassa di perequazione del rottame importato due compiti ossia:

— perequare il prezzo del rottame importato che è più elevato rispetto al rottame interno;

— promuovere un risparmio di rottame.

Le ricorrenti non chiedono l'annullamento dell'art. 1, e non contestano pertanto la legittimità degli obbiettivi della Cassa. Posto che la legittimità degli scopi fondamentali della decisione N° 2-57 non è contestata, le censure di sviamento di potere elevate dalle ricorrenti perdono ogni valore. Data la situazione del mercato del rottame nel momento in cui venne emanata la decisione, l'unico

modo per rifornire regolarmente di rottame il mercato comune, come prescrive l'art. 5 a del Trattato, era quello di imporre alle imprese la scelta tra una limitazione quantitativa (riduzione del consumo del rottame acquistato) ed un onere finanziario (aumento dei contributi a favore della Cassa).

Secondo l'Alta Autorità, nelle censure delle ricorrenti non vi è quindi nulla che permetta di concludere che con le disposizioni impugnate della decisione N° 2-57 essa ha perseguito uno scopo diverso da quello a cui poteva tendere mediante il meccanismo finanziario dell'art. 53.

Le *ricorrenti* replicano che lo sviamento di potere sussiste perchè ad un'analisi obbiettiva gli scopi reali delle disposizioni impugnate appaiono in contrasto con le finalità prescritte all'Alta Autorità dall'art. 53. Infatti, i veri obbiettivi delle disposizioni impugnate sono:

— la ripartizione del rottame mediante un sistema di priorità basato sui riferimenti ed i doppi prezzi;

— l'orientamento degli investimenti col negare il consumo di riferimento nell'ipotesi di cui all'art. N° 3 della decisione e con l'introdurre un'aliquota progressiva;

— l'orientamento della produzione mediante il consumo di riferimento che rende poco redditizia la produzione di certe qualità di acciaio.

D'altra parte, la decisione trascura del tutto gli obbiettivi essenziali prescritti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del Trattato.

Non è vero che le imprese abbiano libertà di scelta tra una limitazione quantitativa del consumo di rottame ed un contributo speciale alla Cassa: le esigenze economiche le costringono ad un determinato comportamento e quindi esse non sono libere nella scelta.

Che la convenuta vanamente cerca di far apparire la ripartizione, l'orientamento degli investimenti e della produzione come semplici ripercussioni necessarie ed indirette dei provvedimenti intesi a garantire il regolare rifornimento di rottame. Nello scopo

a cui tende la decisione impugnata sono compresi pure gli effetti inevitabili della decisione stessa, che l'Alta Autorità aveva certamente previsti, e che quindi si devono considerare come rispondenti ad un deliberato intento. Ciò che conta è soltanto che tali effetti rimangano nell'ambito di un obbiettivo di per sé lecito. Se i normali effetti di una decisione non si dovessero considerare ricompresi nello scopo perseguito e si venisse così ad escludere per essi la responsabilità della convenuta, si renderebbe vano il controllo degli scopi che essa persegue previsto dal Trattato e g'interessati sarebbero privati della tutela che il Trattato garantisce contro lo sviamento di potere.

#### B - NEL MERITO

*Prima censura.* — Sviamento di potere nei riguardi dell'art. 59 dell'Allegato II e dell'art. 57 del Trattato

Le *ricorrenti* assumono che il sistema delle priorità e dei doppi prezzi costituisce un sistema di ripartizione. Che le sole modalità ammesse per attuare una ripartizione sono quelle previste dall'art. 59 con le garanzie di cui all'Allegato II, e ciò anche nell'ambito dei mezzi indiretti d'azione di cui all'art. 57.

La *convenuta* ribatte che per dimostrare l'esistenza d'uno sviamento di procedura le *ricorrenti* dovrebbero dedurre e provare che valendosi dell'art. 53 *b* l'Alta Autorità intendeva raggiungere, in materia di ripartizione, gli stessi risultati che prevedono a tale effetto le varie disposizioni speciali del Trattato. Ma secondo le stesse *ricorrenti* le disposizioni impuginate sono meno drastiche dei provvedimenti di ripartizione diretta dell'art. 59 e dell'Allegato II; esse stesse ammettono infatti che le ripercussioni delle disposizioni impuginate sugli acquisti di rottame si riducono ad una semplice influenza, e ciò costituisce precisamente il carattere essenziale di un mezzo d'azione indiretto. Non basta chiamare «ripartizione» questi effetti, come le *ricorrenti* si limitano a fare, ma occorre altresì provare l'esistenza di una ripartizione e spiegare in qual modo l'Alta Autorità voleva soggettivamente una ripartizione. La *censura* sarebbe pertanto infondata.

*Seconda censura.* — Sviamento di potere rispetto agli articoli 54 e 57 del Trattato

Le parti *ricorrenti* assumono che l'orientamento degli investimenti, ben lungi dal costituire l'inevitabile conseguenza di un provvedimento volto a garantire il regolare rifornimento di rottame, risulta essere lo scopo determinante delle disposizioni impugnate. L'art. 54, combinato con l'art. 46, costituisce in materia d'investimenti la «*lex specialis*», ed ogni azione che si voglia intraprendere in tale materia deve seguire la procedura ivi prevista.

La *convenuta* replica che le ricorrenti fraintendono completamente i rapporti tra le disposizioni economiche del titolo III e gli obbiettivi generali degli articoli 2 e 3 del Trattato. È esatto che gli obbiettivi dell'art. 3 possono esser perseguiti solo mediante poteri attribuiti all'Alta Autorità, ma è errato ritenere che la sola norma che permetta all'Alta Autorità di adottare provvedimenti che incidano sull'attività delle imprese, in materia d'investimenti, è l'art. 54. Anche l'art. 53, infatti, le consente di adottare provvedimenti con effetti analoghi per il perseguimento di uno o più obbiettivi dell'art. 3.

Non si può sostenere che gli effetti di un meccanismo finanziario sugli investimenti sono illeciti per il solo fatto che l'art. 53 non li considera espressamente. L'esercizio di vari altri poteri speciali previsti dal Trattato, in specie negli articoli 61 e 55 N° 2, ha necessariamente delle ripercussioni sugli investimenti, benchè neppure questi articoli ne facciano parola. Ciò che l'art. 53 non può disciplinare sono i provvedimenti espressamente regolati dall'art. 54. Or bene, la decisione impugnata non ha adottato, sia nella forma che nella sostanza, alcuno di tali provvedimenti.

Non vi è divieto di agire sugli investimenti mediante interventi indiretti. Se dunque il meccanismo finanziario previsto dall'art. 53 è, nella data situazione, il mezzo adatto per realizzare alcuni degli obbiettivi dell'art. 3, bisogna ammettere che esso possa anche influire sui piani d'investimento delle imprese.

Lo sviamento di potere non risulta pertanto dimostrato.

*Terza censura.* — Sviamento di potere rispetto agli articoli 58 e 59 del Trattato

Le *ricorrenti* assumono che l'art. 58 è l'unica disposizione del Trattato che preveda un meccanismo finanziario inteso a limitare il livello della produzione, e perciò siffatto meccanismo può essere legittimamente istituito soltanto in base a tale articolo. Del pari, l'art. 59 dà facoltà di influire sul livello della produzione mediante la ripartizione e quindi valersi a tal fine dei mezzi dell'art. 53, costituisce pure sviamento di potere rispetto all'art. 59.

La *convenuta* obietta che anche questa censura si basa sull'erroneo concetto che le ricorrenti si fanno dei mezzi d'azione indiretti ed in particolare sull'inesatto senso che danno all'art. 53 in rapporto coi mezzi d'azione diretti previsti dal Trattato.

Gli articoli 58 e 59 disciplinano l'intervento in congiunture diametralmente opposte, l'uno per il caso di crisi degli sbocchi, l'altro per il caso di grave penuria. L'Alta Autorità non può dunque perseguire simultaneamente con lo stesso provvedimento gli scopi dell'art. 58 e quelli dell'art. 59.

Vi è «orientamento della produzione» qualora si impongano d'autorità programmi di fabbricazione (art. 59 N° 2, art. 66 N° 7) o quote di produzione (art. 58). Questi provvedimenti sono giuridicamente vincolanti e muniti di sanzione. Ma le disposizioni impugnate non contengono niente di simile, e se incidono sui piani di produzione di talune delle imprese consumatrici di rottame, questo non è altro che il tipico effetto di un intervento indiretto.

Il sistema istituito dall'Alta Autorità in base all'art. 53, e che promuove le economie di rottame, è nettamente distinto dal sistema di perequazione dell'art. 58 N° 2 che tassa la sovrapproduzione delle imprese in caso di crisi delle vendite.

In breve, l'Alta Autorità nega sia di aver orientato la produzione sia di aver mirato a farlo con la decisione N° 2-57.

*Quarta censura.* — Sviamento di potere rispetto agli articoli 3 e 53 N° 1 b del Trattato

Le *ricorrenti* assumono che l'art. 53, combinato con l'art. 3 del Trattato, autorizza i soli provvedimenti che non limitano la concorrenza, mentre le misure che limitano la concorrenza sono trattate

come casi particolari e per la loro adozione occorre seguire speciali procedimenti. Poichè la decisione, nelle parti ora impugnate, si allontana dai principi del sistema economico fondato sulla concorrenza, esso pone in essere uno sviamento di potere rispetto all'art. 53.

La *convenuta* replica che un meccanismo finanziario tendente legalmente ad attuare gli obbiettivi dell'art. 3 ed in ispecie il regolare rifornimento di rottame al mercato comune, ha in genere ripercussioni indirette sulle condizioni di rifornimento di materie prime nonchè sulle condizioni di produzione e l'orientamento degli investimenti. Se così non fosse, sarebbe impossibile creare in base all'art. 53 un meccanismo per attuare gli obbiettivi dell'art. 3. Non si vede dunque come le ricorrenti possano sostenere che l'art. 53 combinato con l'art. 3 autorizzi soltanto quei provvedimenti che non limitino la concorrenza.

*Quinta censura.* — Sviamento di potere rispetto agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Trattato

Le *ricorrenti* assumono che l'Alta Autorità deve perseguire simultaneamente ed in ugual misura tutti gli obbiettivi dell'art. 3. Qualora il perseguimento di certuni di tali obbiettivi contrasti in qualche modo col perseguimento di altri, potrà apparir necessario un compromesso ma in tal caso occorrerà che questo sia ragionevole e non sacrifici, anche solo comparativamente, alcuno degli scopi legali. Qualora però apparisse la necessità di tale sacrificio, se cioè il perseguimento di uno scopo fosse incompatibile col perseguimento di un altro, l'Alta Autorità dovrebbe rinunciare a far uso dei poteri conferitile espressamente da altre norme del Trattato. Orbene, l'Alta Autorità non ha attuato una ragionevole conciliazione fra le finalità dell'art. 3 come le era prescritto dall'art. 53, e così, specialmente con l'art. 6 N° 3 della decisione, essa si è volontariamente astenuta dal perseguire gli obbiettivi dell'art. 3 commi *d* e *g* (sviluppo del potenziale di produzione, espansione regolare ed ammodernamento della produzione). Nella specie non sussistevano circostanze che rendessero necessario un compromesso tra i fini dell'art. 3 e giustificassero tale astensione. Ma, quel che è peggio, l'Alta Autorità ha in effetti mirato a finalità contrarie all'art. 3 *d* e *g*, bloccando l'installazione di nuovi impianti grandi consumatori di rottame ed impedendo, col contributo complementare sul

consumo eccedente, l'aumento della produzione al di là d'un quantitativo di riferimento.

Le vere finalità del provvedimento impugnato sono anche contrarie a quelle degli articoli 3 *b*, 4 *b*, e 59 N° 4, poichè la decisione pone un gruppo d'impresе in una posizione deteriore rispetto ad altre (articoli 3 N° 1 *b* e 6 N° 3 della decisione); vi è quindi una violazione del principio della parità d'accesso alle fonti di produzione, una discriminazione tra gli utenti ed un'iniqua ripartizione dei mezzi di produzione.

La *convenuta* controbatte che l'obbiettivo dell'art. 3 *a* (il regolare rifornimento del mercato comune) ha nella specie una certa preminenza sugli obbiettivi dei commi *d* e *g*, poichè sia lo sviluppo del potenziale produttivo che l'espansione e l'ammodernamento della produzione presuppongono che le imprese siano regolarmente rifornite di materie prime. Comunque, per quanto l'Alta Autorità abbia dato primaria importanza all'obbiettivo di cui al comma *a*, si è al tempo stesso preoccupata anche del mantenimento delle condizioni che incitino le imprese a sviluppare ed a migliorare il loro potenziale produttivo.

Che col negare consumi di riferimento, l'Alta Autorità ha arrestato la creazione di nuovi impianti grandi consumatori di rottame, può esser vero per talune imprese ma non certo per la totalità delle imprese consumatrici di rottame. Un disconoscimento delle finalità dell'art. 3 può ravvisarsi soltanto in relazione all'interesse del mercato comune nel suo complesso. Se anche ciò fosse vero per talune imprese — e l'Alta Autorità lo contesta — tale circostanza sarebbe ancora insufficiente a provare lo sviamento di potere.

La tesi secondo cui gli obbiettivi dell'art. 3 *d* e *g* potrebbero venir trascurati soltanto nell'esercizio degli speciali poteri previsti dagli articoli 54, 58 e 59 è insostenibile. L'Alta Autorità non vede la ragione per cui, mentre in periodo di crisi si potrebbero trascurare certi obbiettivi, questi dovrebbero invece essere espressamente favoriti in situazioni di mercato che, se pur non costituiscono una crisi vera e propria, rendono però necessari degli interventi indiretti per impedire che a lungo andare si verifichino gravi turbamenti nelle condizioni di produzione delle imprese.

Circa la censura di sviamento di potere rispetto agli articoli 3 *b*, 4 *b* e 59 N° 4, la convenuta osserva che si tratta di un mezzo di violazione del Trattato. Infatti, se con una sua decisione l'Alta Autorità creasse fra le imprese un'obbiettiva diseguaglianza di trattamento non giustificata dal Trattato, essa contravverrebbe al principio di uguaglianza enunciato dall'art. 4 *b* e quindi commetterebbe una violazione del Trattato. Circa la questione concernente il potere dell'Alta Autorità d'imporre soprattasse sull'eccedenza del consumo di rottame, questa va risolta nel senso di riconoscere tale potere qualora si ammetta che il meccanismo finanziario istituito dall'Alta Autorità mira a stimolare le imprese a comportarsi in un determinato modo. Inoltre, i criteri per l'accertamento dell'eccedenza di consumo furono fissati obbiettivamente ed erano adeguati e giustificati in funzione della situazione da disciplinare e dello scopo da raggiungere.

*Sesta censura.* — Sviamento di potere rispetto all'articolo 65 del Trattato

Le *ricorrenti* assumono che il richiamo al comma *a* dell'art. 53 fatto nel comma *b* dello stesso articolo, nonché quello che il comma *a* fa all'art. 65, imponevano all'Alta Autorità di rispettare il N° 2 *b* dell'art. 65, in virtù del quale il provvedimento autorizzato non deve avere «carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda». Orbene, sia il diniego del consumo di riferimento agli impianti a cui si riferisce l'art. 6 N° 3 della decisione impugnata, sia il contributo complementare sul consumo eccedente, hanno un carattere più restrittivo di quanto richieda l'attuazione della perequazione del rottame importato.

La *convenuta* ribatte che si tratta di un mezzo di violazione del Trattato il quale è per di più infondato. Le norme dell'art. 65 sui cartelli valgono soltanto per i meccanismi finanziari istituiti ad iniziativa delle imprese. Ciò deriva anzitutto dalla natura stessa delle cose ed anche dal fatto che il richiamo dell'art. 53 *a* all'art. 65 non riguarda il comma *b*.

*Settima censura.* — L'Alta Autorità ha violato gli articoli 2, 3, 4, 53, 54, 58, 59, l'Allegato II e l'articolo 65 del Trattato

Come si è già esposto trattando della ricevibilità del ricorso, le *ricorrenti* sostengono che le disposizioni impugnate hanno carattere individuale per cui esse hanno diritto di far valere il mezzo di violazione del Trattato; esse si richiamano quindi a quanto hanno esposto in merito allo sviamento di potere per dimostrare come l'Alta Autorità abbia violato il Trattato in fatto ed in diritto. Esse sostengono inoltre che le disposizioni impugnate ledono i principi giuridici generali perchè sono irrazionali, contraddittorie, e pertanto praticamente inattuabili ed inaccettabili dagli interessati.

La convenuta ribatte che la decisione N° 2-57, ha carattere generale e che quindi le censure di violazione del Trattato sono irricevibili (*supra*: ricevibilità del ricorso).

Circa la pretesa violazione dei principi generali, l'Alta Autorità risponde di aver avuto in effetti uno scambio di vedute col Consiglio dell'Ufficio comune dei consumatori di rottame circa l'interpretazione della decisione; il fatto che poi essa non abbia accolto gli emendamenti proposti dall'Ufficio non prova affatto che la decisione N° 2-57 è incomprensibile, contraddittoria ed inattuabile.

#### 4. Sul procedimento

Il ricorso è regolare nella forma ed è stato introdotto nei termini. I mandati dei rappresentanti e degli avvocati delle parti non hanno dato luogo ad alcun rilievo. Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Le memorie delle parti, unitamente ad un certo numero di allegati, sono state presentate nei termini prefissi e regolarmente notificate. Tuttavia una memoria supplementare è stata prodotta dalle parti l'11 ottobre 1957, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle repliche.

Nella pubblica udienza del 20 febbraio 1958 la ricorrente quarta nominata «Ruhrstahl A.G.», ha rinunciato agli atti. Con lettera del 19 febbraio 1958, presentata all'udienza, il suo avvocato ha esposto che il 24 gennaio 1958 si era potuto mettere in servizio il forno elettrico da 80 tonnellate che era in costruzione e che inoltre il 18 marzo 1957 il consiglio dell'O.C.C.F. aveva deciso che l'aumento degli stocks di rottame non doveva esser considerato come consumo supplementare di rottame d'acquisto. A seguito di questi due fatti la decisione N° 2-57 non lede la predetta ricorrente più di quanto

non siano lese altre imprese tedesche di tipo misto e quindi essa non ha più interesse a persistere nel suo ricorso individuale. Si tratta di rinuncia pura e semplice e trattandosi di un ricorso d'annullamento non occorre l'accordo della convenuta (Regolamento della Corte, art. 81 N° 2).

## IN DIRITTO

### A — SULLA RICEVIBILITÀ

La ricorrente prima nominata (Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie) è, secondo il suo statuto, un'associazione di diritto privato tedesco che ha per scopo di promuovere e tutelare gli interessi generali dei suoi aderenti, produttori di ghisa e d'acciaio. Non è contestato che nelle sue parti impugnate la decisione generale N° 2-57 è suscettibile di pregiudicare taluni interessi, anche se talvolta divergenti, di cui la ricorrente ha la cura. La ricorrente pertanto, in conformità agli articoli 33, 48 ed 80 del Trattato, ha veste per agire davanti alla Corte.

Le ricorrenti seconda, terza, quarta e quinta nominate sono, ai termini dei loro statuti, delle società di diritto privato tedesco che esercitano un'attività produttiva nel settore siderurgico, in una delle regioni contemplate nell'art. 79 1° comma del Trattato; esse hanno quindi la facoltà di ricorrere alla Corte, ai termini degli articoli 33 ed 80 del Trattato, avverso le decisioni e raccomandazioni dell'Alta Autorità.

In virtù del 2° comma dell'art. 33 del Trattato, le imprese di cui all'art. 80 sono legittimate ad impugnare le decisioni generali dell'Alta Autorità che esse ritengano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.

Le ricorrenti seconda, terza, quarta e quinta nominate affermano di esser lese dalle disposizioni impugnate poichè, essendo per esse estremamente difficile realizzare risparmi di rottame, si trovano conseguentemente costrette a pagare il contributo complementare qualora aumentino il loro consumo di rottame d'acquisto.

La decisione N° 2-57 concerne tutte le imprese enumerate dall'art. 80 del Trattato, sia quelle attualmente esistenti, sia quelle che si costituiranno nel corso del periodo d'applicazione della decisione,

in quanto utilizzino rottame. È questa una decisione generale che stabilisce un principio normativo, ponendo in maniera astratta le condizioni della sua applicazione ed enunciando, sempre in maniera generale ed astratta, le conseguenze giuridiche che ne derivano. La tesi delle ricorrenti, secondo cui questa decisione costituirebbe ugualmente una decisione individuale od un complesso di decisioni individuali nei loro riguardi, non può essere ammessa.

La ricorrente prima nominata denuncia formalmente uno o più sviamenti di potere nei confronti dei suoi membri, le altre ricorrenti denunciano formalmente uno o più sviamenti di potere nei loro confronti e tutte indicano in modo adeguato le ragioni da cui, a loro avviso, deriva lo sviamento, o gli sviamenti di potere denunciati; infatti gli argomenti addotti mirano a dimostrare che l'Alta Autorità, adottando le disposizioni impugnate, si è servita dei poteri conferitile dall'art. 53 *b* del Trattato per fini diversi da quelli per i quali le erano stati attribuiti, e ciò sarebbe dovuto sia a grave misconoscimento di alcuni scopi fra quelli considerati dall'art. 3, sia al manifesto intento di attuare gli obbiettivi di cui agli articoli 54 e 59 eludendo le speciali procedure all'uopo previste dai detti articoli.

Ai termini del 2° comma dell'art. 33 del Trattato le imprese o le associazioni di cui all'art. 48 possono ricorrere contro le decisioni generali solo qualora le ritengano viziate da sviamento di potere nei loro confronti; quindi, nella specie, i mezzi tratti dalla violazione del Trattato non possono essere ammessi.

A parte la tesi sostenuta da talune ricorrenti e secondo la quale la decisione avrebbe nei loro confronti carattere individuale, tutte le ricorrenti la impugnano sugli stessi punti e deducono gli stessi mezzi. Nella specie quindi, l'introduzione di un ricorso collettivo è ammissibile.

Il ricorso delle ricorrenti è ricevibile ma solo in quanto esse denunciano sviamenti di potere nei loro confronti, sia, rispettivamente, nei confronti di loro aderenti.

#### B - NEL MERITO

Quale base giuridica dei sistemi di perequazione istituiti per il rottame, l'Alta Autorità ha scelto l'art. 53; tale articolo mette a disposizione dell'Alta Autorità un mezzo per intervenire in vista

di adempiere ai compiti che il Trattato le assegna, in ispecie all'art. 3.

L'art. 53 figura nel capitolo 2°, titolo III, del Trattato che è intitolato «Disposizioni finanziarie». Gli altri articoli di dette disposizioni regolano l'impiego dei fondi che pervengono all'Alta Autorità dai prelievi sulla produzione o mediante prestiti. Si può dunque ritenere che i meccanismi finanziari di cui all'art. 53 si fondano su trasferimenti di beni, specialmente del genere della perequazione e compensazione, e tale interpretazione è suffragata dall'ultimo comma dell'art. 62 ov'è previsto che certe compensazioni «possono venir attuate anche nei modi indicati dall'art. 53».

Le perequazioni e compensazioni non incidono direttamente sui prezzi, bensì sui fattori che contribuiscono alla loro formazione; quindi, pur senza ostacolare la libera determinazione dei prezzi, questi fattori ne modificano il livello.

In virtù di queste modificazioni del livello dei prezzi, i meccanismi finanziari previsti dall'art. 53 influenzano gli altri elementi caratteristici della situazione di mercato e specialmente l'offerta e la domanda dei prodotti a cui essi si riferiscono. Tali meccanismi costituiscono dunque, in mano all'Alta Autorità, dei mezzi d'intervento potenti ed efficaci, ma di carattere «indiretto», ai sensi dell'art. 57 del Trattato, che si contrappongono ai mezzi d'intervento diretti quali la fissazione di quote di produzione (art. 58) o la ripartizione delle materie prime (art. 59).

L'impiego dei meccanismi finanziari di cui all'art. 53 consente all'Alta Autorità di influire notevolmente sul mercato del carbone e dell'acciaio; l'art. 53 limita però l'impiego di questi meccanismi ai procedimenti «necessari per l'esecuzione dei compiti definiti dall'art. 3 e compatibili con le disposizioni del presente Trattato ed in particolare con l'art. 65».

La menzione espressa dell'art. 3 non esenta l'Alta Autorità dal dovere di rispettare gli altri articoli del Trattato, in ispecie gli articoli 2, 4 e 5 che, con l'art. 3, devono sempre esser tenuti presenti perchè stabiliscono gli obbiettivi fondamentali della Comunità. Queste disposizioni hanno carattere imperativo e debbono esser tenute tutte presenti simultaneamente per farne applicazione ade-

guata, e poichè sono autosufficienti, quando non sono richiamate da alcun'altra norma del Trattato, sono di immediata applicazione; quando invece sono richiamate o disciplinate da altre disposizioni del Trattato, le norme riferentisi ad una stessa disposizione devono venir considerate nel loro insieme e simultaneamente applicate. Resta inteso tuttavia che in pratica occorrerà procedere ad un certo compromesso tra i vari scopi dell'art. 3, giacché è manifestamente impossibile attuarli tutti al massimo grado e nel loro complesso e singolarmente: trattasi di principi generali alla cui realizzazione ed armonizzazione occorre tendere per quanto è possibile. Questi meccanismi finanziari devono d'altra parte venire istituiti senza pregiudicare le disposizioni dell'art. 58 e del capitolo 5, titolo III, del Trattato.

Le decisioni anteriori alla decisione N° 2-57 avevano per scopo la perequazione dei prezzi del rottame importato con quelli del rottame interno.

La decisione N° 2-57 mantiene questo regime, ma lo corregge e lo integra con nuove disposizioni destinate ad agire simultaneamente sui prezzi del rottame e sul volume globale degli acquisti al fine di incitare le imprese a realizzare economie di rottame in vista del regolare rifornimento di rottame al mercato.

L'eccesso della domanda sull'offerta di rottame, se fosse durato ancora, avrebbe potuto dar adito alla «penuria grave» cui si sarebbe dovuto far fronte con le modalità dell'art. 59; e quindi l'Alta Autorità, se voleva evitare di ricorrere all'uso dei mezzi ivi previsti — e l'art. 57 le imponeva di fare il possibile per evitarlo — non poteva sottrarsi alla necessità ed al dovere di valersi del mezzo previsto all'art. 53 *b*, nei limiti imposti alla sua applicazione.

**1. Sulla censura di sviamento di potere riguardo all'articolo 53 *b* ed agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Trattato, tratta dalla circostanza che gli scopi perseguiti dall'Alta Autorità mediante i meccanismi finanziari dell'art. 53 sarebbero in contrasto con gli obbiettivi enunciati negli articoli 3 e 4 del Trattato**

a) Ai termini dell'art. 53 *b* del Trattato, l'Alta Autorità può mettere in opera, su unanime parere conforme del Consiglio, tutti i meccanismi finanziari riconosciuti necessari all'attuazione degli

obbiettivi di cui all'art. 3; l'esercizio dei poteri che le sono così devoluti è sottoposto agli articoli da 2 a 5 concernenti l'instaurazione, l'amministrazione e l'orientamento del mercato comune.

Ai termini dell'art. 2 del Trattato, la Comunità ha per scopo di contribuire all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati membri. Il mezzo previsto per raggiungere questi scopi è l'instaurazione di un mercato comune alle condizioni stabilite dall'art. 4, il quale prescrive l'eliminazione dei fattori che ostacolano la concorrenza. In virtù dell'art. 2, la Comunità ha il compito di creare progressivamente condizioni che assicurano di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

A tali fini, la Comunità deve stabilire nel mercato comune condizioni normali di concorrenza e garantirne il mantenimento ed il rispetto, ed inoltre, in osservanza del principio della priorità che certi modi d'intervento debbono avere su altri, ai sensi dell'art. 57 del Trattato, essa «non esercita un'azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano» (art. 5 del Trattato).

Nel perseguire i vari obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato, l'Alta Autorità deve durevolmente conciliare le contrastanti esigenze che da essi potranno sorgere e, qualora tale conciliazione si riveli inattuabile, essa deve dare temporaneamente la preminenza all'uno o all'altro degli obbiettivi secondo quanto richiedono i fatti e le circostanze economiche in considerazione dei quali essa adotta i provvedimenti nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 8 del Trattato.

In virtù dell'art. 57 del Trattato, nel settore della produzione l'Alta Autorità ricorre di preferenza ai mezzi d'azione indiretti di cui dispone, e specialmente agli interventi in materia di prezzi. Come già si è detto, fra tali mezzi d'azione si possono comprendere anche i meccanismi finanziari di cui l'art. 53, posto che hanno influenza sui prezzi, soprattutto per quanto concerne la compensazione e la correzione degli elementi che concorrono alla

loro formazione. Incidendo sulla formazione dei prezzi, tali meccanismi modificano il livello di questi sul mercato e concorrono quindi alla determinazione degli effetti che il livello dei prezzi esercita sull'orientamento della produzione e così sulla struttura stessa del sistema produttivo. In tal modo essi danno all'Alta Autorità la possibilità di modificare gli effetti delle «normali condizioni della concorrenza», pur salvaguardandone il mantenimento e l'osservanza, conformemente al dettato dell'art. 5 del Trattato. Servendosi in modo appropriato di questo potente mezzo d'intervento, l'Alta Autorità può attuare in larga misura, sempre che le circostanze lo richiedano, la necessaria conciliazione degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 del Trattato nell'attuazione dei compiti che le sono assegnati.

I poteri così attribuiti all'Alta Autorità trovano però delle limitazioni nelle specifiche disposizioni del titolo III del Trattato; in particolare, l'esercizio di questi poteri sarebbe viziato da sviamento di potere se risultasse che l'Alta Autorità se ne è servita soltanto, od anche principalmente, al fine di sottrarsi ad uno speciale procedimento che il Trattato prevede per ovviare alle circostanze che essa si trovi a dover fronteggiare.

Il mercato del rottame, all'epoca in cui vennero emanate le disposizioni impugnate, era notoriamente caratterizzato da un'acuta insufficienza dell'offerta interna, dalle crescenti difficoltà che si frapponevano all'importazione e dal notevole e rapido aumento dei prezzi del rottame proveniente dall'esterno. La situazione risultante da tali fatti e circostanze economiche non potrebbe, comunque, esser considerata tale da escludere, «prima facie», interventi dell'Alta Autorità tendenti ad evitare le conseguenze contrarie ai dettami dell'art. 3 del Trattato a cui questa situazione avrebbe ben potuto dar adito; e, d'altronde, l'apprezzamento che l'Alta Autorità ha fatto della situazione in considerazione della quale sono intervenute le disposizioni impugnate, non rivela di per sé che gli autori di tali provvedimenti fossero spinti da motivi illeciti.

La Corte non può quindi riconoscere che le circostanze, all'epoca di cui trattasi, fossero tali da non consentire all'Alta Autorità d'intervenire nel mercato del rottame al fine di influire indirettamente sui mezzi di produzione che impiegano tale materia prima.

b) Le disposizioni impugnate col presente ricorso mirano a rendere progressivamente selettivo il contributo di perequazione del rottame importato elevando l'aliquota applicabile ai consumi di rottame d'acquisto che superino un determinato livello di riferimento e graduando l'onere finanziario così previsto in funzione del coefficiente di messa al mille del rottame negli impianti e procedimenti di fabbricazione che richiedono questo materiale. Inoltre, questi provvedimenti sono stati accompagnati da un complesso di disposizioni transitorie che hanno lo scopo di permettere alle imprese di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni, ed in particolare: la facoltà per ciascuna impresa di scegliere il periodo di riferimento ad essa applicabile, il differimento di sei mesi dell'applicazione del contributo complementare, il carattere progressivo di tale contributo, l'attribuzione di un consumo e di una messa al mille di riferimento a tutti gli impianti posti in servizio durante l'anno successivo all'entrata in vigore della decisione, nonchè la concessione di una messa al mille di riferimento a tutti gli impianti messi in servizio dopo la scadenza di questo termine e senza limiti di tempo. Con tali provvedimenti l'Alta Autorità integrava il meccanismo di perequazione del rottame importato precedentemente istituito, con dei provvedimenti miranti ad impedire che l'abbassamento del prezzo del rottame derivante dalla perequazione inciti i produttori del mercato comune ad aumentare il consumo di rottame.

Posto in tali termini, lo scopo determinante delle disposizioni impugnate rientrava legittimamente nell'ambito di un'azione indiretta — ai sensi dell'art. 57 — intrapresa nel mercato del rottame al fine di garantire, dati i fatti e le circostanze esistenti a tale epoca, il regolare rifornimento del mercato comune. I fini sopra menzionati sono conformi a quanto risulta dal combinato disposto degli articoli 3 a e d u. p., 2 II parte e 5 II parte 3° comma.

c) Occorre tuttavia esaminare se i provvedimenti in questione siano compatibili con gli obbiettivi dell'art. 3 b, d, p. p. e g che, secondo l'assunto delle ricorrenti, l'Alta Autorità avrebbe gravemente violato.

Secondo l'art. 3 b del Trattato, gli organi della Comunità debbono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nell'interesse comune, garantire a tutti gli utilizzatori del mercato comune che

si trovino in situazioni comparabili, un uguale accesso alle fonti di produzione. Tale disposizione vincola l'Alta Autorità nell'uso dei poteri che le sono attribuiti dal Trattato, e l'inosservanza del principio, più sopra determinato, dell'uguaglianza degli utilizzatori di fronte alla regolamentazione economica, potrebbe costituire sviaamento di potere nei riguardi dei soggetti o delle categorie deliberatamente sacrificati.

In forza di un principio generalmente ammesso nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, l'uguaglianza degli amministratori di fronte alla regolamentazione economica non è di ostacolo alla fissazione di prezzi diversi a seconda della particolare situazione dei singoli utilizzatori o di categorie di essi, a condizione che la diversità di trattamento corrisponda ad una differenza delle condizioni in cui essi si trovino; invece qualora una base obbiettivamente determinata facesse difetto, il diverso trattamento avrebbe carattere arbitrario e discriminatorio e sarebbe illegale. Non si può considerare discriminatoria una disciplina economica per il solo fatto che essa comporta effetti diversi o sacrifici disuguali pei suoi destinatari, allorchando risulti che ciò deriva dalle diverse condizioni in cui essi operano.

L'aliquota complementare istituita dall'art. 3, comma 1° b della decisione impugnata si applica, in via generale, ad ogni consumo di rottame d'acquisto eccedente il livello del periodo di riferimento, e la facoltà data alle imprese di scegliere, entro i limiti temporali espressamente determinati, il periodo più favorevole per ciascuna di esse, non toglie al criterio di differenziazione così stabilito il carattere obbiettivo senza di cui esso apparirebbe arbitrario; in effetti, le differenze di fatto che da tale situazione sorgono per le imprese derivano dalle loro diverse condizioni di funzionamento e non da una situazione giuridica disuguale in cui la decisione le avrebbe poste.

La progressività che l'art. 8, pure impugnato, attribuisce all'aliquota complementare si fonda esclusivamente su un fattore temporale, e cioè sui vari stadi ripartiti nel tempo previsti per l'applicazione della decisione N° 2-57; essa ha dunque carattere generale ed assoluto, obbiettivamente giustificato dalla preoccupazione d'incitare progressivamente mediante un'azione sui prezzi, le imprese siderurgiche consumatrici di rottame ad usare con parsimonia questa materia prima per evitarne l'esaurimento.

Gli abbuoni sul contributo di perequazione complementare, istituiti dall'art. 9 della decisione impugnata, sono concessi su una base del tutto oggettiva, in ragione della riduzione della messa al mille di rottame in tutti gl'impianti e procedimenti di fabbricazione che utilizzano questo materiale; gli effetti diversi risultanti dall'applicazione di questo articolo per i vari destinatari a causa delle differenti condizioni in cui lavorano e degli ostacoli d'ordine tecnico che per certe categorie d'impianti possono ridurre, o addirittura annullare, il beneficio degli abbuoni, non possono tuttavia conferire al provvedimento un carattere di misura giuridicamente discriminatoria, essendo ciò escluso dalla natura stessa del criterio adottato.

d) Ai sensi dell'art. 3 *d* e *g* del Trattato, gli organi della Comunità, ed in ispecie l'Alta Autorità quando essa faccia uso dei poteri che le sono attribuiti dall'art. 53 *b*, devono curare il mantenimento di condizioni che incitino le imprese a sviluppare ed a migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere l'espansione regolare e l'ammodernamento della produzione nonché il miglioramento della qualità dei prodotti. L'Alta Autorità si richiama a questi obbiettivi all'inizio della decisione impugnata, il cui fine espresso è quello di garantire il regolare rifornimento di rottame al mercato comune e d'incitare le imprese a far economie di questo materiale, pur senza ostacolare la creazione di nuove capacità di produzione d'acciaio.

Le ricorrenti fanno carico all'Alta Autorità di un grave misconoscimento degli obbiettivi considerati, in quanto le disposizioni impugnate impedirebbero lo sviluppo di taluni mezzi di produzione: occorre esaminare se queste disposizioni denotino, a tal proposito, un intento illecito od una grave mancanza di circospezione equivalente ad un disconoscimento dello scopo legale ed altresì se esse non abbiano dato la preminenza a taluni scopi legali a scapito di altri in una misura non giustificata dalle circostanze.

L'attuazione degli obbiettivi di cui alle lettere *d* e *g* dell'art. 3 del Trattato non potrebbe venir perseguita separatamente dagli altri fini previsti dal detto articolo né conseguita prescindendo da tali fini; la regolare espansione e l'ammodernamento della produzione possono essere legittimamente ricercati nell'ambito di un'azione complessa basata sulla conciliazione degli obbiettivi del-

l'art. 5 e dando, quando sia il caso, all'uno od all'altro di essi quella preminenza che possa esser giustificata dalla situazione risultante dai fatti o dalle circostanze economiche rilevate all'epoca dell'intervento.

e) D'altronde, gli obbiettivi dell'art. 3 del Trattato devono venir considerati nel loro complesso e perseguiti ai soli fini dell'interesse comune. La nozione d'interesse comune cui detto articolo si riferisce non è affatto circoscritta alla somma degli interessi particolari delle imprese carbonifere e siderurgiche che stanno sotto la giurisdizione della Comunità ma sorpassa ampiamente l'insieme di tali interessi e si determina in funzione degli scopi generali chiaramente enunciati nell'art. 2.

Di conseguenza, il perseguimento degli obbiettivi dell'art. 3 non impedisce l'adozione di misure fondate specialmente sulla natura dei mezzi di produzione da sviluppare o da creare, se appare chiaro che le circostanze economiche e l'evoluzione ragionevolmente prevedibile delle condizioni di mercato impongono tali provvedimenti; è ben così qualora vi sia minaccia di grave penuria di una delle materie prime dell'industria siderurgica ed appaia necessario adottare una politica di sfruttamento razionale della materia prima per evitarne l'esaurimento. Le distinzioni che, in seguito a ciò, possono rivelarsi necessarie al mantenimento di condizioni che incitano le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a favorirne la regolare espansione debbono tuttavia esser basate su criteri esclusivamente oggettivi, in ossequio al principio di uguaglianza sancito dal Trattato.

Le disposizioni dell'art. 6 della decisione impugnata tendono ad incitare progressivamente le imprese siderurgiche alla sempre più oculata utilizzazione del rottame; a tale scopo, esse mirano a graduare l'onere del finanziamento della perequazione del rottame importato sia in funzione della data di messa in servizio che della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione, mediante il combinato effetto dei consumi di riferimento e delle riduzioni concesse in ragione del risparmio relativo di rottame. Il progressivo aumento del prezzo di questo materiale e la sua incidenza selettiva sul costo dei prodotti siderurgici variano in funzione di criteri quantitativi e qualitativi obbiettivamente sta-

biliti; le disposizioni impugnate pertanto, pur rispettando il divieto di discriminazioni, costituiscono delle misure che incitano le imprese alla creazione di nuove capacità compatibili col regolare rifornimento di rottame all'industria siderurgica e con la regolare espansione della produzione.

Gli articoli 6 e 8 della decisione impugnata rappresentano così un complesso di norme di effetto progressivo senza di cui il meccanismo finanziario istituito dalla decisione medesima perderebbe il suo carattere di modo d'azione indiretto sulla produzione, e ciò lo renderebbe illegittimo nei confronti degli articoli 5 e 57.

f) I «mezzi d'azione indiretti» sulla produzione previsti dall'art. 57 si distinguono dall'«azione diretta» di cui all'art. 5, 4° comma, non per gli scopi cui mirano, bensì per le modalità di cui si valgono. I mezzi d'azione indiretti infatti, incidendo — specialmente mediante i meccanismi finanziari dell'art. 53 — su taluni dei fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, creano le condizioni che incitano le imprese a scegliere volontariamente e liberamente il comportamento voluto dall'Alta Autorità per il perseguimento degli obbiettivi che il Trattato le impone.

L'azione diretta invece — come la ripartizione delle materie prime prevista dall'art. 59 — non si cura del comportamento che i produttori adotterebbero se agissero liberamente, ma impone loro direttamente, comminando sanzioni pecuniarie — come quella di cui al 7° comma dell'art. 59 — il comportamento che l'Alta Autorità stima necessario in considerazione della situazione che essa ha il dovere di fronteggiare.

I due modi d'azione, quello diretto e quello indiretto, mirano a determinare condizioni diverse da quelle che si produrrebbero ove le imprese potessero liberamente scegliere il loro comportamento; sia gli uni che gli altri costituiscono dunque degli interventi nell'economia. Ma mentre i primi creano condizioni atte ad incitare i produttori ad adottare spontaneamente il comportamento che esige l'interesse comune, cui l'art. 3 si riferisce, i secondi impongono loro, in considerazione di questo comune interesse, un comportamento diverso da quello che essi sarebbero spinti ad adottare in base alla situazione di fatto.

Identici nei loro effetti e per il potere d'intervento che conferiscono, i mezzi d'azione indiretti consentono il rispetto della libertà di decisione di tutti gl'imprenditori operanti sul mercato, mentre i mezzi d'azione diretti conducono necessariamente a limitare tale libertà, se non addirittura a sopprimerla.

Tutti le disposizioni dell'art. 6 della decisione N° 2-57 mirano a salvaguardare le posizioni acquisite e ad evitare i contraccolpi che potrebbero derivare da un'applicazione diretta ed immediata delle misure di ripartizione delle materie prime di cui all'art. 59, alle quali l'art. 57 impone di preferire i mezzi d'azione indiretti. L'assegnazione di «consumi di riferimento pel rottame d'acquisto», e di «messe al mille di riferimento», il periodo di esenzione dal contributo complementare, la progressività della relativa aliquota, sono tutti elementi che rispondono all'intento di dare la preferenza ai mezzi indiretti d'azione.

Quanto ai «nuovi impianti», pur tenendo conto delle riduzioni di cui potranno fruire ai sensi dell'art. 6 u. p. grazie alla «messa al mille di riferimento fittizia» ivi prevista, è vero che il prezzo del rottame da essi utilizzato sarà in genere più elevato. Lo stesso vale per i «forni elettrici a carica solida» per i quali non ci si può attendere una notevole riduzione della messa al mille di rottame a causa di esigenze tecniche.

Queste constatazioni tuttavia non infirmano la legittimità del sistema. Infatti l'insufficienza dell'offerta e l'aumento del prezzo del rottame mettevano l'Alta Autorità di fronte alla duplice necessità d'incitare le imprese a ridurre il volume del loro consumo di rottame e d'impedire che il prezzo del rottame interno si stabilizzasse al livello del rottame d'importazione. A tal fine, il sistema di perequazione doveva venir integrato mediante un contributo complementare mirante a frenare la tendenza ad aumentare il consumo di rottame derivante dall'abbassamento del suo prezzo dovuto alla perequazione; ma se l'Alta Autorità voleva al tempo stesso «promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l'inconsiderato esaurimento», come prevede l'art. 3 d del Trattato, essa doveva ugualmente tener conto delle condizioni particolari delle diverse categorie d'utilizzatori e quindi applicare l'onere complementare in modo diverso, a seconda del loro diverso consumo di rottame. Questa differenziazione compor-

tava la progressiva riduzione degli effetti della perequazione e, in certi casi, poteva condurre addirittura alla loro totale eliminazione.

Il sistema impugnato mirava dunque, anzitutto, a mantenere il regolare rifornimento del mercato ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse. Tuttavia nulla permette di affermare che l'Alta Autorità, dando temporaneamente la premienza a taluni degli obbiettivi enunciati dall'art. 3 e quindi attuando solo parzialmente la conciliazione di tutti quelli ivi enumerati si sia servita dei poteri che il Trattato le conferisce per delle finalità diverse da quelle in considerazione delle quali essi le erano stati attribuiti.

Non essendo stata dimostrata l'esistenza dello sviamento di potere, questo mezzo d'annullamento va disatteso.

**2. Sullo sviamento di potere rispetto agli articoli 53 b, 57, 58, 59 ed all'Allegato II del Trattato, tratto dalla circostanza che la convenuta ha proceduto ad una ripartizione del rottame sotto le specie dei meccanismi finanziari ed ha mancato di osservare gli articoli 58 e 59 e le garanzie stabilite dall'Allegato II**

Il meccanismo finanziario risultante dalle disposizioni impugate non costituisce né nelle forme né negli effetti il sistema di ripartizione considerato dall'art. 59 e dall'Allegato II. Tali disposizioni prevedono, verificandosi determinate circostanze economiche e sotto precise condizioni di procedura, la ripartizione quantitativa delle materie prime tra le varie categorie di utilizzatori. Le modalità stabilite prevedono esclusivamente la fissazione delle priorità di utilizzazione e la ripartizione delle materie prime. Queste operazioni sono direttamente ed unicamente di natura quantitativa e sono quindi totalmente estranee all'azione indiretta sulla produzione, tramite i prezzi e senza limitazione del volume degli acquisti. Lo stesso art. 58, che la ricorrente invoca, considera l'instaurazione d'un regime di quote o la disciplina del ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superino un dato livello di riferimento stabilito con decisione generale; occorre inoltre notare la differenza esistente tra i provvedimenti previsti in caso di crisi manifesta (art. 58) in cui prevale l'idea del prelievo diretto sui quantitativi, ed i provvedimenti previsti in

caso di penuria (art. 59) in cui ha primaria importanza il principio della ripartizione diretta delle materie prime disponibili.

Il meccanismo finanziario attuato dalle disposizioni impugnate non costituisce neppure un sistema di ripartizione assimilabile nelle sue caratteristiche essenziali, a quello dell'art. 59 e dell'Allegato II.

L'istituzione del contributo complementare ed il diniego del consumo di riferimento per gli impianti ed i procedimenti posti in opera dopo il 31 gennaio 1958 non hanno un'efficacia tale da instaurare in pratica un regime di ripartizione, ma costituiscono piuttosto modalità d'intervento inerenti al meccanismo finanziario stesso, il quale necessariamente influisce, per la sua stessa natura, sulla concorrenza e sulla produzione. Nessuno degli argomenti addotti può fornire la dimostrazione giuridicamente sufficiente che il sistema considerato possa essere assimilato alla ripartizione prevista dall'art. 59 e dall'Allegato II.

Coi provvedimenti impugnati l'Alta Autorità ha inteso fronteggiare una situazione caratterizzata da un'estrema rarefazione del rottame. Servendosi a questo fine dei poteri che detiene in base all'art. 53 *b* del Trattato, essa si conformava ai dettami dell'art. 59 in forza del quale si deve ricorrere allo speciale procedimento della ripartizione quantitativa, anche nel caso di grave penuria debitamente accertata, solamente quando i mezzi d'azione dell'art. 57, a cui vanno ascritti anche i meccanismi finanziari di cui all'art. 53, non permettano un'azione sufficientemente efficace. Se le disposizioni impugnate mirano a maggiorare progressivamente il costo del rottame in ragione delle quantità consumate e ad adattare questo costo in modo che varii in funzione della natura degli impianti e procedimenti di fabbricazione che impiegano questo materiale, le ricorrenti non hanno dimostrato che l'onere finanziario che ne risulta per le imprese ad esso soggette sia stabilito in modo tale che il meccanismo impugnato debba esser considerato equivalente ad un regime specifico e diretto di ripartizione quantitativa o di disciplina del loro ritmo di attività.

D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui il sistema impugnato — pur non costituendo un regime di ripartizione — possa presentare certi caratteri d'una ripartizione indiretta, occorrerebbe provare che le disposizioni impugnate miravano ad attuare tale ripar-

tizione, mascherando tale intento sotto la specie del meccanismo finanziario di cui all'art. 53 *b* ed in contrasto con lo scopo dichiarato, cioè l'economia di rottame ed il regolare rifornimento del mercato; oppure provare che l'Alta Autorità aveva agito nell'intento di eludere l'art. 59 o che per grave misconoscimento essa non si era accorta che il sistema impugnato equivaleva al sistema dell'art. 59. Non sono state addotte prove giuridicamente sufficienti a tal proposito.

Lo sviamento di potere non è pertanto dimostrato.

**3. Sullo sviamento di potere nei riguardi degli articoli 53 *b*, 54 e 57 del Trattato in quanto l'Alta Autorità non può ricorrere ai meccanismi finanziari dell'art. 53 senza osservare le prescrizioni dell'art. 54**

L'art. 54 del Trattato attribuisce all'Alta Autorità taluni poteri per il coordinamento dei piani d'investimento e per contribuire finanziariamente all'attuazione di tali piani. Questi poteri devono venire esercitati nell'ambito degli obiettivi generali previsti dall'art. 46. Così delimitati, essi si concretano nella pubblicazione di piani generali d'orientamento conformi all'interesse comune e nella formulazione di pareri particolari sui piani delle imprese.

Le disposizioni summenzionate non impediscono minimamente l'adozione di provvedimenti, conformemente al combinato disposto degli articoli 3, 5, 53 *b*, 57 e 59 del Trattato, tali da influenzare l'orientamento degli investimenti progettati dalle imprese e specialmente i provvedimenti in materia di prezzi previsti dall'articolo 61 del Trattato e, più ancora, i meccanismi finanziari dell'art. 53 *b* che l'Alta Autorità può usare come mezzo d'azione indiretto sulla produzione e che comportano, per loro stessa natura, effetti suscettibili d'influire sulle previsioni dei produttori ed in particolare sui loro piani d'investimento. Di conseguenza, nelle disposizioni impuginate, che sono conformi al combinato disposto dagli articoli 3 e 53 *b*, non può ravvisarsi uno sviamento di potere nei riguardi dell'art. 54. Le ricorrenti non hanno dimostrato che l'Alta Autorità ha adottato le disposizioni impuginate con lo scopo esclusivo, o almeno determinante, di eludere lo speciale procedimento previsto dal citato articolo.

Il mezzo di sviamento di potere rispetto all'art. 54 del Trattato va pertanto disatteso.

**4. Sullo sviamento di potere nei confronti dell'art. 65 del Trattato tratto dalla circostanza che l'Alta Autorità, negando un consumo di riferimento agli impianti e procedimenti di fabbricazione messi in opera posteriormente al 31 gennaio 1958 e gravando il consumo eccedente di un onere complementare, ha emanato dei provvedimenti a carattere più restrittivo di quanto era richiesto dal loro scopo**

La Corte ha già accertato che le circostanze economiche esistenti al momento in cui l'Alta Autorità intervenne sul mercato del rottame giustificavano l'istituzione del sistema impugnato concernente l'onere finanziario di perequazione e che, in particolare, esse potevano legalmente giustificare l'istituzione di un'aliquota progressiva e la ripartizione dell'onere finanziario in funzione sia dei quantitativi consumati che dei periodi di consumo e della natura degli impianti. I provvedimenti in questione non sono dunque più restrittivi di quanto sia richiesto dall'oggetto del meccanismo finanziario, di modo che, anche se l'art. 65 N° 2 b fosse loro applicabile, la condizione che esso pone sarebbe soddisfatta.

Il mezzo del misconoscimento dell'art. 65 è pertanto inconferente.

**5. Sul mezzo di violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 53, 54, 58, 59 dell'Allegato II e dell'art. 65 del Trattato**

La decisione N° 2-57, avendo carattere generale, può essere impugnata solamente per sviamento di potere.

I mezzi di violazione del Trattato debbono quindi venire respinti.

**Sulla rinuncia della ricorrente S. A. Ruhrstahl**

Nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1958 la ricorrente quarta nominata, S. A. Ruhrstahl, ha rinunciato agli atti.

Nella specie si tratta di un ricorso d'annullamento e quindi non è richiesto l'accordo della convenuta.

## SPESE

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese. Nella specie le ricorrenti sono rimaste soccombenti sul merito e la convenuta parzialmente sulla ricevibilità; pertanto in conformità al par. 2 di tale articolo si pongono a carico delle ricorrenti i nove decimi delle spese di causa ed un decimo a carico della convenuta.

La ricorrente quarta nominata «S. A. Ruhrstahl», che ha ritirato il ricorso supporterà con le altre soccombenti nel merito la parte delle spese poste a loro carico ma la sua quota è stabilita nella metà di quella delle altre quattro ricorrenti.

Visti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 65, 80 e l'Allegato II del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il Regolamento relativo alle spese giudiziali;

## LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso è ricevibile, ma infondato; è pertanto respinto il ricorso d'annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 3 (1 b), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (1 f e g), 16 (1) e 17 della decisione N° 2-57 dell'Alta Autorità di data 26 gennaio 1957.

Le ricorrenti sono condannate in solido ai nove decimi delle spese di causa e la convenuta ad un decimo.

Si dà atto alla ricorrente S. A. Ruhrstahl della sua rinuncia agli atti. Nonostante il suo obbligo solidale per le spese con le altre ricorrenti, la sua quota rimane fissata nella metà di quella gravante su ciascuna di esse.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il ventun giugno 1958.

	PILOTTI	VAN KLEFFENS	DELVAUX	
SERRARENS	RIESE		RUEFF	HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 21 giugno 1958.

*Il Presidente*

M. PILOTTI

*Il Giudice Relatore*

L. DELVAUX

*Il Cancelliere*

A. VAN HOUTTE